

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - FIDEF
PER IL PERSONALE DEGLI ENTI GESTORI DI CORSI DI ISTRUZIONE -
FORMAZIONE E CULTURA VARIA
- 2015/18 -**

AL CCNL PER IL PERSONALE DEGLI ENTI GESTORI DI CORSI DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E CULTURA VARIA sottoscritto in data 3.8.2015, depositato il 28.8.15 al Ministero del Lavoro ed al CNEL, vengono apportate le seguenti

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il giorno ~~18~~ del mese di Agosto 2017 in Roma, le organizzazioni datoriali e dei lavoratori:

FIDEF - FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI ENTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE, rappresentata dal Presidente dott. Lucantonio Paladino;

FIINSEI - FEDERAZIONE ITALIANA ISTITUTI NON STATALI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE, rappresentata dal Presidente Prof. Giovanni Previde Prato;

CONFIMPRESEITALIA - rappresentata dal Presidente dott. Guido D'Amico,

FLP Scuola - Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche settore Scuola, rappresentata dal Coordinatore Generale Luigi Mario Aliberti;

CONFAL Federazione Scuola - rappresentata dal Segretario Nazionale prof. Raffaele Di Lecce;

C.S.E. - Confederazione Indipendente Sindacati Europei, rappresentata dal Segretario Generale dott. Marco Carlomagno

CON IL PRESENTE ACCORDO, CHE SOTTOSCRIVONO

viene effettuato l'allineamento contrattuale, modificativo ed integrativo al CCNL FIDEF "2015/18" in vigore, già sottoscritto in data 3.8.2015.

Al predetto contratto, anche alla luce delle norme sul lavoro autonomo non imprenditoriale (cosiddetto *Jobs act* per i lavori autonomi), introdotte dalla legge 81 del 22.5.2017, vengono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- l'articolo 15 (**Rapporto di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata non occasionale - Norme applicabili**) viene sostituito dal seguente art. 15;
- l'ex art 15 (**Collaborazione coordinata e continuativa**) viene integralmente confermato e riportato come art. 15/bis;
- viene introdotto il nuovo art. 60/bis (**Dichiarazione dello stato di crisi**).

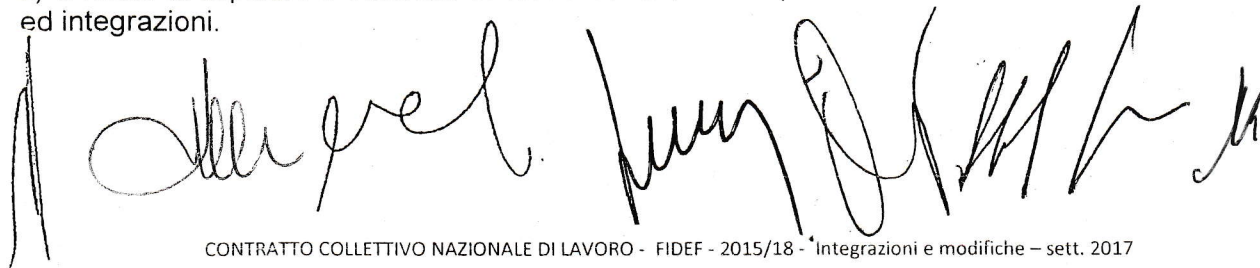
Art.15

Rapporto di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata non occasionale.

Norme applicabili.

Quando la prestazione d'opera richiesta non è caratterizzata dalla subordinazione del prestatore, pertanto in assenza di etero direzione e di etero organizzazione, possono essere instaurati rapporti di lavoro diversi da quello lavoro subordinato, quali quelli di "lavoro autonomo", di "collaborazione coordinata e continuativa" e nelle altre forme ammesse dallo ordinamento:

1. Qualora lo svolgimento dell'attività richieda una prestazioni d'opera di un docente di comprovata specifica esperienza e professionalità, le cui prestazioni non sono caratterizzate dalla subordinazione del prestatore, il committente può stipulare il relativo contratto in conformità alla disciplina prevista dal presente articolo e delle fonti normative in vigore.
2. Con le stesse modalità contrattuali potrà essere chiesta la prestazione a lavoratore autonomo, per l'affidamento di incarico non di docenza, che richieda il possesso di una specifica professionalità.
3. La stipulazione del rapporto di lavoro è subordinato alla sussistenza delle esigenze produttive ed organizzative che ne consentano la concreta applicazione, con le modalità di cui al precedente comma.
4. La durata del rapporto e le relative specifiche condizioni vanno definite sulla base delle intese tra le parti. Sono da ritenersi prive di effetto le clausole che contemplano:
 - a) la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso;
 - b) termini di pagamento superiori a sessanta giorni;
 - c) il rifiuto di stipulare il contratto in forma scritta, anche per le eventuali successive variazioni ed integrazioni.



Il rapporto di lavoro autonomo ex art. 2222 e ss c.c., (prestatori d'opera, lavoratori autonomi non imprenditori, liberi professionisti, etc.) et art. 1 Legge 81/2017 rapporto di "collaborazione coordinata e continuativa" ex art. 409 c.p.c. e D.Lgs n.81/2015, vada ad applicarsi nel rispetto della normativa del CCNL FIDEF, in conformità alla forma contrattuale stipulata.

Il lavoratore, nello svolgimento dell'incarico, è tenuto ad operare nel rispetto di quanto previsto dal contratto stipulato e senza sottostare a nessun vincolo di subordinazione, gode della più ampia autonomia e discrezionalità organizzativa e sulla scelta delle modalità idonee a raggiungere gli obiettivi stabiliti dal contratto individuale di lavoro, garantendo l'adeguato standard qualitativo della sua prestazione ed il rispetto dei tempi di esecuzione concordati con l'apposito contratto concordato e stipulato tra le parti.

Nessuna attività ulteriore, rispetto a quella dedotta nel contratto, può essere richiesta.

I contratti di lavoro si risolvono alla data stabilita da ciascun contratto individuale, nei casi stabiliti dalla legge e dal contratto stesso.

L'oggettiva inidoneità del lavoratore autonomo allo svolgimento dell'incarico, che abbia originato contestazioni da parte di clienti, e/o la mancata o inadeguata realizzazione del lavoro, danneggiamento o furto di beni, può costituire motivo di revoca dell'incarico conferito.

Si applicano al rapporto di lavoro professionale autonomo ed a quello parasubordinato le disposizioni contenute dalla normativa in materia di "sicurezza sul lavoro", incluso l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento e quello di sottoporsi ai controlli sanitari o comunque disposti dal medico competente.

Il trattamento economico è proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato, nonché alle caratteristiche ed al contenuto della prestazione, tenuto conto dei parametri previsti dalle norme di legge, dalle "buone prassi" e da quello indicato all'allegato 1 del CCNL FIDEF.

Ai corrispettivi erogati va ad applicarsi la normativa in materia fiscale, previdenziale e assicurativa. Pertanto il compenso verrà assoggettato alla ritenute di legge, che lo stesso committente sarà tenuto a versare per conto del lavoratore autonomo o parasubordinato.

Art. 15/bis

L'ex articolo 15, che si intende qui integralmente riportato nella forma originale, deve intendersi e leggersi art. 15/bis (Collaborazione coordinata e continuativa).

Art. 60/bis

Dichiarazione dello stato di crisi

1. L'Ente gestore, sulla base di indicatori economico-finanziari da cui emerga un andamento negativo o involutivo dell'attività, può dichiarare lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d), della legge n. 142 del 2001, derivante da:

- a) contrazione o sospensione dell'attività conseguente ad eventi transitori non imputabili alla gestione.
- b) situazioni temporanee di mercato;
- c) crisi economiche settoriali e locali;
- d) carenza di liquidità finanziaria connessa al ritardato o al mancato introito ed incasso di crediti maturati.

Dichiarazione a verbale

Le parti, nel ribadire il giudizio positivo sul l'impianto complessivo del CCNL 2015/18 del comparto, ritengono di sottoscrivere l'intesa, dandosi reciprocamente atto, che qualora intervenissero nuove disposizioni in materia, non compatibili con l'impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per valutarne eventuali armonizzazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

